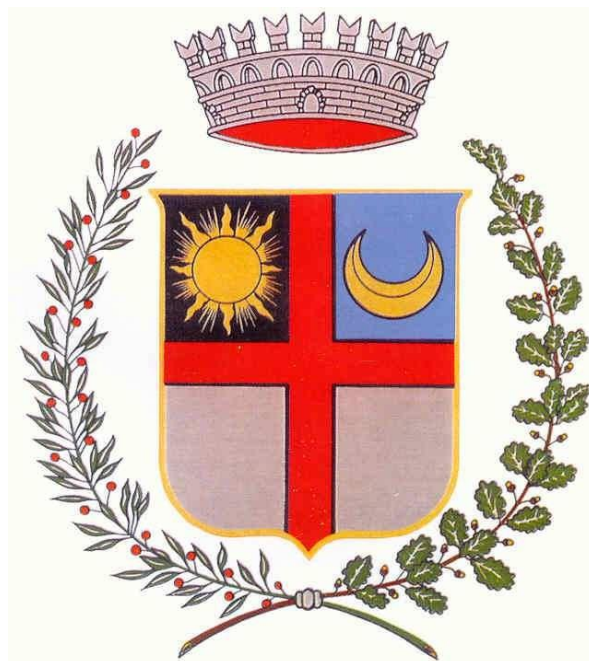




COMUNE DI OSPEDALETTO

Provincia di Trento

Regolamento di polizia urbana

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.° 17 del 16.05.2016
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 26.06.2017
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 20.07.2026

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità
- Art. 2 - Ordinanze – Ordini verbali
- Art. 3 - Vigilanza e sanzioni

CAPO II – OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

- Art. 4 - Nozioni di luogo, o suolo, o area, o spazio pubblico
- Art. 5 - Occupazione di suolo e spazi pubblici
- Art. 6 - Esibizione di titolo
- Art. 7 - Inosservanza delle disposizioni
- Art. 8 - Durata e rinnovazione delle concessioni
- Art. 9 - Revocabilità delle concessioni
- Art. 10 - Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche
- Art. 11 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 12 - Obbligo per chi effettua lavori o fa depositi su aree pubbliche
- Art. 13 - Collocamenti o iscrizioni e cartelli esposti al pubblico
- Art. 14 - Tende, insegne, tabelle, mostre, vetrine
- Art. 15 - Esposizione di merci
- Art. 16 – Addobbi, festoni, luminarie, striscioni e simili
- Art. 17 – Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e linee telefoniche
- Art. 18 – Occupazione per attività propagandistiche
- Art. 19 – Occupazione per esercizio spettacoli viaggianti, luna park, ecc.
- Art. 20 – Occupazione con attività pericolose

CAPO III – SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

- Art. 21 – Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali, tetti, cornicioni
- Art. 22 – Collocamento pericoloso di vasi, statue e simili
- Art. 23 – Alberi, rami e siepi
- Art. 24 – Palchi e baracche
- Art. 25 – Manifestazioni in luogo pubblico
- Art. 26 – Recinzioni di pozzi, cisterne e fontane

CAPO IV – IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

- Art. 27 – Disposizioni di carattere generale
- Art. 28 – Conservazione e manutenzione di edifici e manufatti
- Art. 29 – Manutenzione di portici e passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio
- Art. 30 – Nettezza dei cortili, portici e scale
- Art. 31 – Monumenti, edifici ed impianti pubblici
- Art. 32 – Sgombero neve
- Art. 33 – Muri di sostegno dei terreni
- Art. 34 – Recinzioni di terreno confinante col suolo pubblico
- Art. 35 – Battitura panni, tappeti e simili
- Art. 36 – Lavatura e stendimento di biancheria e panni
- Art. 37 – Fontane, vasche, lavatoi o simili
- Art. 38 – Manifesti e scritte

Art. 39 – Tutela delle aree verdi
Art. 40 – Divieto di lavatura e riparazione veicoli su aree pubbliche
Art. 41 – Tinteggiatura di pareti, ringhiere, pali, sedili e simili
Art. 42 – Divieti di manomissione
Art. 43 – Vuotatura dei pozzi neri
Art. 44 – Acque
Art. 45 – Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori
Art. 46 – Collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in area privata
Art. 47 – Accensione di fuochi
Art. 48 – Distribuzione di materiale pubblicitario
Art. 49 – Divieto d'esposizione
Art. 50 – Campeggio – escursioni
Art. 51 – Numerazione civica

CAPO V – QUIETE PUBBLICA

Art. 52 - Definizioni
Art. 53 – Limiti temporali per l'esercizio di attività
Art. 54 – Rumori e vibrazioni da attività domestiche
Art. 55 – Rumori nelle abitazioni e nei locali pubblici
Art. 56 – Cantieri edili, stradali e simili
Art. 57 – Spettacolo viaggiante
Art. 58 – Pubblicità fonica commerciale
Art. 59 – Sanzioni amministrative
Art. 60 – Suono delle sirene non autorizzato
Art. 61 – Rumori di carico e scarico merci
Art. 62 – Trasporti di materiali rumorosi
Art. 63 – Venditori e suonatori ambulanti
Art. 64 – Utilizzo di motoslitte e veicoli simili

CAPO VI – CURA DEGLI ANIMALI

Art. 65 – Finalità ed ambito di applicazione
Art. 66 – Disposizioni e divieti generali
Art. 67 – Animali vaganti
Art. 68 – Animali domestici
Art. 69 – Uso di sostanze velenose
Art. 70 – Pulizia dei luoghi pubblici
Art. 71 – Disturbo da animali
Art. 71-bis - Detenzione di animali in ambito urbano e periurbano
Art. 71-ter - Classificazione territoriale ai fini della detenzione di animali
Art. 71-quater - Distanze minime dei ricoveri per animali dalle abitazioni
Art. 71-quinquies - Limiti numerici per la detenzione di animali in aree residenziali
Art. 72 – Cani
Art. 73 – Gatti

CAPO VII – ATTIVITA' DI PASCOLO VAGANTE

Art. 74 – Pascolo e transumanza di ovini e caprini

CAPO VIII – ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 75– Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari
Art. 76 – Apicoltura
Art. 77 – Distanza dalle sedi stradali
Art. 78 – Allontanamento di volatili

CAPO IX – COSE MOBILI RITROVATE

Art. 79 – Disposizioni generali

Art. 80 – Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

Art. 81 – Restituzione

Art. 82 – Restituzione di documenti

Art. 83 – Cose prive di valore commerciale

Art. 84 – Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Ambito e finalità**

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, il benessere animale, la più ampia fruibilità e conservazione dei beni comuni, il decoro urbano, la qualità della vita e la tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario, acustico ed ambientale.

2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.

3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi, molesti o incompatibili con la collettività, con particolare riferimento a rumori, odori, emissioni, condizioni igieniche carenti, detenzione di animali e deposito di materiali.

3-bis. Le attività private devono essere esercitate in modo compatibile con la destinazione urbanistica e residenziale delle aree circostanti, evitando situazioni di degrado, inconvenienti igienico-sanitari o disturbo alla quiete pubblica.

1. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

2. Le disposizioni del presente regolamento non esimono dall'osservanza delle norme contenute nelle leggi civili e penali, nei regolamenti generali e negli altri regolamenti comunali, anche se venga disciplinata la stessa materia.

Art. 2 **Ordinanze – Ordini verbali**

1. Oltre le disposizioni di questo regolamento, è resa obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni che l'autorità comunale crederà di dettare a mezzo di speciali ordinanze, nonché gli ordini verbali che, per ragioni contingenti, venissero impartiti dalle competenti autorità, o, sul posto, da funzionari ed agenti della vigilanza urbana.

2. Le ordinanze contingibili ed urgenti possono altresì imporre prescrizioni relative alla detenzione di animali, alla gestione delle deiezioni, alla limitazione delle emissioni odorigene, rumorose o comunque moleste, quando ciò sia necessario per ragioni igienico-sanitarie, di sicurezza o di tutela della quiete pubblica.

Art. 3 **Vigilanza e sanzioni**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali, nonché ai competenti servizi sanitari e veterinari nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.

3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.

3-bis. In caso di inconvenienti igienico-sanitari, molestie olfattive o acustiche, degrado ambientale o situazioni derivanti dalla detenzione di animali, l'Autorità comunale può prescrivere specifici interventi di adeguamento, bonifica, pulizia o limitazione delle attività.

4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.

5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 498,00.

6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

7. Contro i provvedimenti di cui al comma 5 del presente articolo è ammesso ricorso in opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria da parte degli interessati ai sensi dell'art. 22 della Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.”.

CAPO II OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4

Nozioni di luogo, o suolo, o area, o spazio pubblico

1. Per spazio pubblico, o altra locuzione simile, s'intende:

- a) lo spazio demaniale ed il relativo sottosuolo e soprassuolo;
- b) la privata proprietà soggetta a servitù di pubblico uso, od aperta al pubblico, compresi i portici, i relativi spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 5

Occupazione di suolo e spazi pubblici

1. Salvo quanto disposto dalle norme vigenti, l'occupazione di spazi ed aree pubblici è vietata a chiunque, senza una speciale autorizzazione del Sindaco.

2. Sono parimenti vietate, senza la predetta autorizzazione, anche le occupazioni precarie o momentanee di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 6

Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è esibita agli organi di vigilanza su loro richiesta.

2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 7

Inosservanza delle disposizioni

1. L'inosservanza dei provvedimenti emanati dal Sindaco nell'uso delle facoltà a lui riservate dal presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita come violazione amministrativa al regolamento medesimo e, oltre alle sanzioni di legge, comporta, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione delle opere o al compimento degli atti che siano stati omessi.

Art. 8
Durata e rinnovazione delle concessioni

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico non inferiore all'anno sono considerate permanenti, le altre temporanee.
2. Le concessioni temporanee potranno per giustificati motivi ed in casi eccezionali, essere rinnovate. A tal fine il concessionario è tenuto a presentare istanza motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.

Art. 9
Revocabilità delle concessioni

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo giudizio insindacabile, può per iscritto sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo, sia per ragioni di sicurezza, igiene, quiete pubblica, tutela ambientale, emissioni rumorose od odorigene, decoro, estetica, circolazione e per altri motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi urgenti, gli agenti del Corpo di Polizia Locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Art. 10
Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

1. La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente presso gli uffici comunali.
2. La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata con la modalità stabilite nell'atto di concessione.

Art. 11
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti agli esercizi pubblici, ed a favore dei gestori degli stessi su autorizzazione del Sindaco e salva la soddisfazione della tassa.
2. In via eccezionale può essere consentita anche per botteghe o negozi diversi dai pubblici esercizi.
3. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, l'ampiezza del suolo da occupare, la tassa da versare ed altre modalità di ordine tecnico.
4. L'Amministrazione comunale può negare la concessione quando ci si oppongono ragioni di viabilità, sicurezza del traffico e pubblico interesse.
5. I tavolini e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e uniformi.
6. I rispettivi titolari delle concessioni sono tenuti a mantenere in ogni momento la assoluta pulizia del suolo occupato.
- 6-bis. Le aree occupate devono essere mantenute in condizioni costanti di pulizia e tali da evitare accumulo di rifiuti, ristagni, emissioni odorigene o condizioni favorevoli alla proliferazione di insetti.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 12

Obbligo per chi effettua lavori o fa depositi su aree pubbliche

1. Chiunque realizzi lavori di qualsiasi genere ed esegua depositi sul suolo pubblico autorizzati dal Sindaco è tenuto all'osservanza delle leggi e norme regolamentari previste per la tutela delle strade e della circolazione, mediante l'apposizione della segnaletica stradale prevista per la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni sia di giorno che di notte. Le violazioni saranno sanzionate ai sensi delle disposizioni del vigente Codice della Strada.

Art. 13

Collocamenti o iscrizioni e cartelli esposti al pubblico

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, è vietato senza speciale autorizzazione del Sindaco collocare targhe e lapidi, eseguire iscrizioni su tavole, lastre di marmo e simili, all'esterno dei caseggiati e di botteghe che fronteggiano il suolo pubblico.
2. L'istanza rivolta al Sindaco dovrà essere corredata di un disegno delle iscrizioni.
3. Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari, anche se effettuata su suolo privato, quando tale pubblicità faccia riferimento a fatti non ancora autorizzati.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 14

Tende, insegne, tabelle, mostre, vetrine

1. Salvo quanto disposto dal regolamento edilizio, è vietato senza autorizzazione del Sindaco, il collocamento di tende, insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, mostre, vetrine, cartelli, riverberi, merci, bracci sporgenti con segni rappresentativi dell'industria, lumi, fari, riflettori e simili, anche se il collocamento di essi importi una sporgenza minima sull'area pubblica dal limite esterno dei muri degli edifici, ai quali le tende, insegne, tabelle, ecc. sono applicate.
2. La sporgenza e la larghezza delle tende sono indicate dal Sindaco di volta in volta, secondo le speciali circostanze dei luoghi, le esigenze della viabilità e del decoro. Ogni negozio, laboratorio, esercizio pubblico, fabbrica, industria può portare all'esterno dell'esercizio una insegna contenente nome e cognome del titolare o la denominazione della ditta con l'indicazione dell'attività svolta.
3. L'iscrizione su muro o altro materiale, la installazione o la modifica di insegna dovrà essere debitamente autorizzata dal Sindaco al quale va rivolta istanza corredata da disegno con il testo dell'iscrizione, le dimensioni, i colori.
4. Il Sindaco può vietare o far modificare insegne anche se già esistenti.
5. Le insegne non utilizzate devono essere cancellate o rimosse a cura del titolare o del proprietario dell'edificio.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 15

Esposizione di merci

1. È vietata l'esposizione di merci all'esterno dei negozi.
2. A richiesta degli interessati può essere eccezionalmente accordata dall'Amministrazione comunale l'autorizzazione ad esporre merci all'esterno dei negozi, sempreché non vi ostino ragioni di sicurezza, decoro, igiene, tutela ambientale, emissioni odorigene o esigenze di viabilità.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 16

Addobbi, festoni, luminarie, striscioni e simili

1. In tutte la località pubbliche, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, è vietato utilizzare sostegni, installazioni in genere dell'impianto di illuminazione pubblica per il fissaggio di addobbi, festoni, striscioni, lumi e simili;
2. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati ad altezza non inferiore a metri cinque dal piano della carreggiata. Chi posiziona gli addobbi è responsabile e perseguibile per i danni economici e morali di ogni genere che questi potrebbero causare.
3. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 17

Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e linee telefoniche

1. Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto o collocamenti di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che vi si dovessero apportare, sono concessi in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e delle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, ferma la osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forme ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazione di quelli privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.
4. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.
5. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo e il giorno in cui si dirà inizio al lavoro.
6. Qualora le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni, tempo, alla verifica dello stato di isolamento o di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 18
Occupazione per attività propagandistiche

1. Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 19
Occupazione per esercizio spettacoli viaggianti, luna park, ecc.

1. I concessionari di attività per circhi, spettacoli viaggianti e parchi divertimenti, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) versamento alla cassa dell'ufficio economato di un deposito cauzionale per un importo che sarà fissato volta per volta dal Sindaco, quale titolo di caparra per eventuali danni e per rimborso spese riguardanti prestazioni comunali;
 - b) pagamento, ove sia prescritto, dalla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - c) divieto di occupare con qualsiasi mezzo la sede stradale ed altre zone non contemplate dalla concessione, salvo particolari autorizzazioni nell'Autorità comunale;
 - d) installazione di un numero sufficiente di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - e) dotazione di servizi igienici ad uso privato;
 - f) divieto di uso di segnali acustici;
 - g) obbligo di mantenere la massima pulizia dell'ambiente;
 - h) divieto di effettuare affissioni di manifesti pubblicitari in qualsiasi luogo del territorio comunale, se non negli appositi spazi stabiliti dal Comune;
 - i) obbligo di disporre gli impianti, le attrezzature ed i vari veicoli al seguito secondo le indicazioni che saranno date sul posto dagli agenti di polizia del Comune.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 800,00.

Art. 20
Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Capo III
SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 21
Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali, tetti, cornicioni

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, i portafiori o simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire lo sgocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sopra luoghi abitati o aperti al pubblico.

2-bis. I proprietari o detentori degli immobili devono altresì evitare ristagni, accumuli organici o altre condizioni idonee a favorire proliferazioni infestanti o inconvenienti igienico-sanitari.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 22

Collocamento pericoloso di vasi, statue e simili

1. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre e di ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti inamovibili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti a scongiurare qualsiasi pericolo di caduta. I giardini pensili, le casse ed i vasi con piante devono inoltre essere muniti di opportuni ripari, atti a raccogliere lo stillicidio prodotto dalle acque piovane o dalla semplice annaffiatura, in modo da evitare molestie o danno al pubblico ed agli abitanti dei piani inferiori, deturpamento delle pareti o inconvenienti igienico-sanitari.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 23

Alberi, rami e siepi

1. I rami di ogni tipo di pianta e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.

2. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.

3. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.

4. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.

4-bis. I proprietari dei fondi provvedono altresì alla regolare manutenzione delle aree verdi private al fine di evitare condizioni di abbandono, proliferazione infestante, accumuli di materiale organico o rifugi impropri per animali.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 24

Palchi e baracche

1. Salve le disposizioni contenute nel regolamento edilizio, è vietato, senza autorizzazione del Sindaco, erigere palchi, baracche e simili, anche temporaneamente, per feste, spettacoli o per qualsiasi altro scopo, sia su aree pubbliche che su quelle private.

2. Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive o altro, destinati a ricevere spettatori, siano essi eretti in suolo pubblico o privato, devono essere autorizzate da chi di competenza.

2-bis. Le strutture temporanee devono essere mantenute in condizioni di sicurezza, pulizia e compatibilità igienico-sanitaria per tutta la durata dell'installazione.

3. Nessuna responsabilità sarà imputabile all'Amministrazione comunale.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 25
Manifestazioni in luogo pubblico

1. Qualsiasi manifestazione, come cortei, raduni, comizi, funzioni e simili, da svolgersi in luogo pubblico e comunque aperto al pubblico, oltre ad essere preventivamente autorizzata ai sensi di legge e regolamenti vigenti, deve essere disciplinata, a cura dei promotori ed organizzatori, secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Sindaco con propria ordinanza al fine di non recare intralcio alla circolazione.

1-bis. Gli organizzatori adottano tutte le misure necessarie ad evitare inconvenienti igienici, accumulo di rifiuti, emissioni rumorose eccedenti i limiti consentiti e disturbo alla quiete pubblica.

2. I promotori ed organizzatori, nonché tutte le persone che prendono parte o assistono alle dette manifestazioni, devono attenersi alle disposizioni emanate.

3. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione in luogo pubblico deve pervenire all'Amministrazione comunale almeno 10 giorni prima della data della manifestazione stessa, salvo casi di particolare urgenza.

4. Il firmatario della domanda si riterrà espressamente responsabile a tutti gli effetti per eventuali abusi collegati alla manifestazione.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 26
Recinzioni di pozzi, cisterne e fontane

1. I pozzi, le cisterne, le fontane ed i fossati devono essere muniti di parapetti; qualora ne siano sprovvisti devono essere muniti di portello, mantenuto chiuso, o di altri ripari idonei ad impedire la caduta di chiunque.

1-bis. Le aree contenenti vasche, abbeveratoi, pozzi o altri manufatti connessi alla detenzione di animali devono essere mantenute in condizioni idonee ad evitare pericoli, ristagni e problematiche igienico-sanitarie.

2. I chiusini e gli sportelli che danno accesso a gallerie o vani posti nel sottosuolo stradale non possono essere aperti se prima non sia stato collocato, intorno ai margini dell'apertura, un conveniente riparo che impedisca ogni pericolo o danno alle persone e alle cose.

3. La collocazione dei ripari di cui al comma precedente è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco ed alla osservanza delle norme stabilite dal Codice della strada in materia di lavori e depositi sulle strade.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO IV
IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 27
Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutte le aree e gli spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale. Anche i luoghi privati in vista del pubblico devono essere tenuti in perfetto stato di nettezza e di decoro a cura dei proprietari o aventi diritto.

2. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, arrechi danno all'estetica ed al decoro.

3. I titolari di industrie o esercizi artigiani e commerciali sono tenuti a mantenere una

conservazione decorosa degli ambienti di lavoro e di deposito, specialmente se questi sono ubicati in zona esposta al pubblico transito.

4. In nessun caso è ammesso siano defluite sulle strade pubbliche acque di meteoriche o di scorrimento che dilavino materiale o prodotti accatastati sulle aree private.

4-bis. Nelle aree pubbliche e private devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare situazioni di degrado, esalazioni maleodoranti, proliferazione di insetti o altri inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalla detenzione di animali, dal deposito di materiali organici o dalla cattiva manutenzione delle pertinenze.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 28

Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.

2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.

3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.

4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Sindaco. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 29

Manutenzione di portici e passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, i guasti che si verificano alle griglie, telai e soffitti dei portici, passaggi coperti di proprietà privata soggetti a diritto di uso pubblico, devono essere prontamente riparati a cura e spese dei proprietari. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simile messe in opera sul suolo pubblico.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 30

Nettezza dei cortili, portici e scale

1. I marciapiedi, portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ad ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza.

2. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o arrechi danno al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 31
Monumenti, edifici ed impianti pubblici

1. E' proibito sporcare in qualsiasi modo i pubblici monumenti, arrampicarvisi o salirvi sopra.
2. E' vietato altresì sedere o coricarsi sui piedestalli o gradinate degli stessi, nonché appoggiarsi alle catene ed ai pilastri che li recingono.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 32
Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze. Essi inoltre, in caso di formazione di ghiaccio, spargono materiale idoneo ad evitare cadute ai passanti.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
4. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad un metro da ogni immobile e relative pertinenze.
5. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
6. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni sono concluse in mattinata, se la nevicata è terminata durante la notte, e comunque entro quattro ore dal suo termine se la nevicata cessa durante il giorno.
7. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico.
8. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.
9. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 33
Muri di sostegno dei terreni

1. I muri di sostegno dei terreni soprastanti al livello delle strade o piazze pubbliche o dei luoghi aperti al pubblico devono essere muniti di interstizi atti a raccogliere lo scolo delle acque e provvisti, alla loro base, di canaletto per convogliare le acque stesse nei condotti pubblici sotto il suolo stradale ed essere costantemente conservati in stato di buona manutenzione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 34
Recinzione di terreno confinante col suolo pubblico

1. E' vietato recingere con filo di ferro spinato le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o comunque con luoghi aperti al pubblico.
2. Quando esigenze di sicurezza, decoro, morale o pubblico interesse lo richiedano, il Sindaco può ordinare ai rispettivi proprietari di eseguire la recinzione dei propri terreni confinanti col suolo pubblico, mediante muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 35
Battitura panni, tappeti e simili

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre o terrazze delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze in modo da recare disturbo, molestia o danno.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 36
Lavatura e stendimento di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.
2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria, coperte, tappeti, materassi e panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
3. È vietato altresì stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e parapetti pubblici.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 37
Fontane, vasche, lavatoi o simili

1. È vietato gettare o, comunque, lasciar cadere nelle fontane o vasche, sia pubbliche che private, pietre, detriti o qualsiasi altro oggetto di rifiuto sia solido che liquido.
2. Salve le disposizioni contenute nell'art. 635 del Cod. Pen. (danneggiamento), è vietato immergersi nelle fontane, vasche, lavatoi. In prossimità delle fontane è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 38
Manifesti e scritte

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del Codice Penale (Imbrattamento), sono vietate le scritte sui muri, sul pubblico selciato e sugli infissi.
2. È pure vietata l'affissione in luogo pubblico di manifesti fuori dei posti appositamente designati.
3. È altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'autorità comunale.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 39 ***Tutela delle aree verdi***

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.
2. Nelle aree verdi è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed in particolare il “gioco del calcio” da parte di soggetti con età maggiore di dodici anni;
 - i) immergersi nei laghi e nelle fontane;
 - l) campeggiare e bivaccare;
 - m) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - n) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 40 ***Divieto di lavatura e riparazione veicoli su aree pubbliche***

1. E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili.
2. Il Sindaco potrà rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate. Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito.
3. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dal Sindaco stesso.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 41 ***Tinteggiatura di pareti, ringhiere, pali, sedili e simili***

1. Chiunque provveda alla tinteggiatura di pareti, ringhiere, pali, sedili od altri oggetti, con i quali il pubblico può venire in contatto, deve segnalare il pericolo a mezzo di un sufficiente numero di cartelli.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 42 ***Divieti di manomissione***

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.

2. E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.
6. Il trasgressore ripara integralmente i danni arrecati e li risarcisce.
7. Il trasgressore può riparare anche mediante il suo personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 43 ***Vuotatura dei pozzi neri***

1. La vuotatura dei pozzi neri è resa obbligatoria ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. Per la vuotatura si dovrà ricorrere all'uso di pompe e botti pneumatiche perfettamente stagnanti, esternamente pulite, munite di chiusura ermetica onde evitare possibili emanazioni di esalazioni moleste.
3. La vuotatura dei pozzi neri con sistemi tradizionali sarà permessa in casi del tutto eccezionali e con le modalità e prescrizioni dettate volta per volta dall'Autorità comunale.
4. I depositi maleodoranti devono essere eliminati entro il più breve tempo possibile e, in ogni caso, subito dopo l'ordine dell'Autorità comunale.
5. Durante le operazioni di carico e di trasporto si dovrà evitare qualsiasi spandimento di materiale; ove tale spandimento si verificasse è fatto obbligo al responsabile di provvedere immediatamente alla pulizia completa del suolo.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 44 ***Acque***

1. Non è lecito fare canali, acquedotti ed altre opere interne ed esterne, usurpative o impeditive del libero e completo corso delle acque pubbliche, che scorrono sul suolo e nel sottosuolo.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 45 ***Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori***

1. Il trasporto di letame, mangimi, liquami, deiezioni animali, sostanze in fermentazione o in putrefazione e, in genere, di materiali atti a provocare disturbo o problemi d'igiene, è ammesso nell'abitato solo se adottate tutte le misure idonee ad evitare la diffusione di odori, polveri e la dispersione di liquidi o materiali.
2. Durante le operazioni di carico e di trasporto si dovrà evitare qualsiasi spandimento di materiale; ove tale spandimento si verificasse è fatto obbligo al responsabile di provvedere immediatamente alla pulizia completa del suolo.
3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 46

Collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in area privata

1. I contenitori destinati ad una unità abitativa sono collocati su area privata, appositamente predisposta a cura e spese del proprietario, fatti salvi i giorni ed i luoghi adibiti alla raccolta e smaltimento del servizio pubblico.
2. I contenitori devono essere collocati ad una distanza minima di due metri dall'altrui proprietà al fine di non arrecare disturbo con esalazioni maleodoranti.
3. E' vietato collocare i contenitori sotto le finestre altrui o nelle vicinanze di esse.
4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 47

Accensione di fuochi

1. L'accensione dei fuochi deve rispettare la normativa vigente in materia di abbruciamento di residui vegetali.
2. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.
3. Quando il fatto non configuri reato, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 48

Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.
2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.
3. E' vietato porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 49

Divieto d'esposizione

1. E' vietato, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi e cartelli.
2. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.
3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 50

Campeggio – escursioni

1. Sono vietati nel territorio comunale, l'installazione di tende o roulottes, baracche o altre strutture e l'esercizio del campeggio in genere, senza la prescritta autorizzazione del Sindaco.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 51
Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. I trasgressori adempiono le disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

CAPO V
QUIETE PUBBLICA

Art. 52
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono attività rumorose a carattere temporaneo:
 - a) le attività lavorative saltuarie, o a tempo determinato, o legate ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili e stradali;
 - b) le attività di piccola manutenzione o loro analoghe quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno;
 - c) le manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre;
 - d) le manifestazioni quali concerti a livello locale e nazionale, spettacoli musicali, gare musicali e vocali;
 - e) le gare motoristiche;
 - f) le attività di modellismo in ambiente esterno con uso di motori a scoppio;
 - g) le attività di spettacolo mobili quali le attrazioni dello spettacolo viaggiante, il luna park, il circo e le manifestazioni motoristiche svolte anche nell'ambito d'esposizioni e fiere;
 - h) la pubblicità fonica commerciale nei centri abitati per mezzo d'impianti d'amplificazione sonora fissi o mobili;
 - i) le operazioni di pulizia e lavaggio di strade e piazze e la manutenzione del verde pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono edifici sensibili le strutture adibite a servizi educativi, comprese le aree di pertinenza.
3. Ai fini del presente regolamento sono idonei quei siti nell'ambito dei quali, per le loro dislocazioni e specifiche caratteristiche, nonché per la presenza di particolari accorgimenti è autorizzabile, in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

Art. 53
Limiti temporali per l'esercizio di attività

1. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non già diversamente disposto, è sospesa dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo. E' escluso l'esercizio degli impianti di irrigazione ed antibrina utilizzati nelle attività agricole.
- 1-bis. Le attività connesse alla custodia ed al ricovero di animali devono essere svolte in modo da evitare emissioni rumorose, odorigene o altre molestie incompatibili con la

destinazione residenziale delle aree limitrofe.

2. L'Amministrazione comunale autorizza eventuali deroghe.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 54

Rumori e vibrazioni da attività domestiche

1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significativamente percepibili presso un novero rilevante di abitazioni contigue è sospeso dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

2. Gli apparecchi di diffusione vocale e sonora sono utilizzati solo in ambiente chiuso.

3. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è vietato dalle ore 22.00 alle ore 8.00.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 55

Rumori nelle abitazioni e nei locali pubblici

1. Nelle abitazioni private, nei locali pubblici e nelle immediate vicinanze, dalle ore 22.00 (ore 23.00 in regime di ora legale) alle ore 8.00 è vietato, di regola, produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie, grida, schiamazzi. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisori, strumenti musicali e simili.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 56

Cantieri edili, stradali e simili

1. Le attività che richiedono l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi, quali idrodemolitrici, magli e martelli pneumatici sono soggette ad autorizzazione. Nella domanda sono indicati gli interventi che si intendono adottare per l'abbattimento delle emissioni rumorose. I macchinari particolarmente rumorosi sono impiegati nelle giornate feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00, fatte salve ulteriori limitazioni degli orari, dettagliate nell'autorizzazione, per attività svolte in prossimità di edifici sensibili.

2. L'Amministrazione comunale accorda deroghe d'orario per particolari lavorazioni. In questi casi il cantiere è munito d'idonee schermature fonoassorbenti.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ove tecnicamente compatibili, sono impiegati macchinari ed attrezzature di tipo silenziato.

4. Il responsabile del cantiere informa, anche tramite cartelli, la popolazione residente nelle vicinanze con particolare riferimento ai periodi nei quali sono svolte le attività più rumorose.

5. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è portato a conoscenza dell'amministratore dello stesso stabile o dei condomini.

Art. 57

Spettacolo viaggiante

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera g), del presente regolamento svolte anche nell'ambito di esposizioni e fiere. Esse si svolgono dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00. Gli orari di cui sopra possono essere derogati mediante autorizzazione fino alle ore 24.00. Le domande di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. E' vietato utilizzare strumenti di amplificazione sonora e vocale all'esterno delle strutture chiuse. Per ciascuna attrazione all'aperto è fissato in cinquanta watt il limite massimo di potenza amplificata.

Art. 58 **Pubblicità fonica commerciale**

1. La pubblicità fonica commerciale, per mezzo di impianti di amplificazione fissi o mobili, nei centri abitati, è svolta previo rilascio di autorizzazione.
2. La pubblicità fonica commerciale non è consentita nei centri storici e nelle vie e piazze interessate da presenza di edifici sensibili.
3. Le domande d'autorizzazione sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 59 **Sanzioni amministrative**

1. Chi viola le disposizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
 - a) da € 25,00 a €150,00 per il mancato rispetto degli orari, per l'omessa comunicazione e per il mancato rispetto degli orari previsti per le attività non soggette ad autorizzazione;
 - b) da € 50,00 a €300,00 per l'inosservanza delle prescrizioni e per il mancato rispetto degli orari fissati con l'autorizzazione;
 - c) da € 83,00 a €498,00 per l'esercizio d'attività senza autorizzazione e per il mancato rispetto degli orari fissati con l'autorizzazione in deroga;
 - d) da € 258,23 a € 10.329,18 per comportamenti recidivi e violazione delle prescrizioni delle autorizzazioni in deroga.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 consegue:
 - a) la sospensione dell'attività fino alla accertata osservanza delle prescrizioni impartite;
 - b) la revoca dell'autorizzazione in caso di ripetute violazioni.

Art. 60 **Suono delle sirene non autorizzato**

1. È vietato azionare le sirene fatta eccezione per quelle installate sugli automezzi che svolgono servizio pubblico di emergenza.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 61 **Rumori di carico e scarico di merci**

1. Le operazioni di carico e scarico delle merci (casce, bidoni, bottiglie) o di altri oggetti, in centro abitato, come pure il trasporto dei contenitori di immondizie, non si possono effettuare dalle ore 22.00 alle ore 7.00.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 62 **Trasporti di materiali rumorosi**

1. Il trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche ed altri oggetti rumorosi deve essere effettuato in modo da attenuare quanto più è possibile il rumore che ne deriva. Chi effettua il trasporto degli oggetti suindicati deve quindi adottare gli accorgimenti idonei a ridurre al minimo il rumore.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 63

Venditori e suonatori ambulanti

1. Ai venditori ambulanti ed a quelli che effettuano la vendita all'interno dei locali aperti al pubblico è fatto divieto di recare molestia ai passanti ed al vicinato con grida o gesta aventi lo scopo di attirare l'attenzione sulla loro attività.

2. L'esercizio di mestiere di suonatore ambulante, saltimbanco, cantante, prestigiatore, fahiro, ecc., è vietato in tutte le vie o piazze pubbliche o aperte al pubblico.

3. Speciali autorizzazioni da concedersi dal Sindaco possono essere accordate con particolari prescrizioni.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 64

Utilizzo di motoslitte e veicoli simili

1. L'utilizzo di motoslitte, quad e veicoli simili deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco e limitato ad uno o più specifici tracciati o zone, indicati nell'autorizzazione.

2. In sede di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere opportunamente temperato l'interesse del richiedente all'utilizzo di motoslitte per il trasporto di persone o cose verso luoghi raggiungibili esclusivamente su percorsi innevati o per attività connesse alla manutenzione ed alla gestione di rifugi o anche semplicemente all'uso a carattere ricreativo o sportivo di tali veicoli, con le esigenze di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, in particolare acustico, e di salvaguardia della sicurezza sia degli utilizzatori delle motoslitte che dei terzi. Non può essere autorizzato l'utilizzo di motoslitte su strade aperte alla normale circolazione.

CAPO VI

CURA DEGLI ANIMALI

Art. 65

Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il Comune di Ospedaletto promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione.

3. Il presente capo non si applica:

a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;

b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;

c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 66

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'adeguata recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
5. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 516,00 di cui all'articolo 5 rubricato: sanzioni, comma 1 della legge 14 ottobre 1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
6. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 67 ***Animali vaganti***

1. Salve le disposizioni previste da altra normativa, è vietato lasciar vagare per le strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico, animali in genere.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 68 ***Animali domestici***

1. In caso di permanenza, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni, che eventuali stillicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti o agli inquilini dei piani inferiori
2. La detenzione di animali su balconi, terrazzi, cortili o pertinenze di edifici residenziali deve avvenire nel rispetto delle condizioni igieniche e della quiete del vicinato, evitando rumori persistenti, odori molesti o accumuli di deiezioni.

Art. 69 ***Uso di sostanze velenose***

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfezione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 70 ***Pulizia di luoghi pubblici***

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani

o nei cestini stradali.

4. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 71 Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare disturbo alla collettività derivante da rumori, odori, condizioni igieniche inadeguate, presenza di insetti, modalità di custodia o cattiva manutenzione dei ricoveri.

2. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 71-bis Detenzione di animali in ambito urbano e periurbano

1. La detenzione di animali da cortile, da allevamento o comunque suscettibili di arrecare disturbo, rumore o inconvenienti igienico-sanitari, è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, della normativa sanitaria vigente e delle condizioni di sicurezza e benessere animale.

2. I ricoveri, recinti, stalle, pollai, porcili e ogni altra struttura destinata alla permanenza degli animali devono essere mantenuti in condizioni di pulizia, adeguata aerazione e corretta gestione delle deiezioni.

3. È vietata la detenzione di animali in condizioni tali da provocare:

- a) emissioni odorigene persistenti;
- b) proliferazione di insetti o roditori;
- c) rumori continui o molesti;
- d) ristagni di liquami o accumuli di materiale organico;
- e) situazioni incompatibili con il decoro e l'igiene urbana.

4. L'Amministrazione comunale, previo accertamento degli organi competenti, può imporre prescrizioni integrative, limitazioni numeriche o l'allontanamento degli animali qualora siano accertate condizioni incompatibili con la salute pubblica, la quiete o il decoro urbano.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

Art. 71-ter Classificazione territoriale ai fini della detenzione di animali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti aree:

- a) Zona A – Centro storico;
- b) Zona B – Altre zone;

2. La classificazione delle aree è determinata dalla planimetria allegata al presente regolamento.
3. Le prescrizioni relative a distanze, numero massimo di animali e modalità di ricovero sono differenziate in relazione alla zona territoriale.

Art. 71-quater
Distanze minime dei ricoveri per animali dalle abitazioni

1. I ricoveri destinati ad animali devono rispettare le seguenti distanze minime dalle abitazioni di terzi:

Zona A – Centro storico

- a) pollai e ricoveri per galline, anatre, conigli: minimo 5 metri;
- b) ricoveri per ovini e caprini: minimo 50 metri;
- c) ricoveri per suini: minimo 50 metri;
- d) ricoveri per equini e bovini: minimo 50 metri.

Zona B – Altre zone

- a) pollai e ricoveri per galline, anatre, conigli: nessuna limitazione;
- b) ricoveri per ovini e caprini: nessuna limitazione;
- c) ricoveri per suini: nessuna limitazione;
- d) ricoveri per equini e bovini: nessuna limitazione.

Nella Zona B l'Amministrazione comunale, previo accertamento degli organi competenti, può imporre prescrizioni integrative, limitazioni numeriche o l'allontanamento degli animali qualora siano accertate condizioni incompatibili con la salute pubblica, la quiete o il decoro urbano.

Art. 71-quinquies
Limiti numerici per la detenzione di animali in aree residenziali

1. Nelle Zone A la detenzione di animali è consentita entro i seguenti limiti massimi, salvo autorizzazione specifica:
 - a) galline, anatre: massimo 5 capi;
 - b) ovini e caprini: massimo 3;
 - c) conigli: massimo 10 capi
 - d) suini: massimo 1;
 - e) equini e bovini: massimo 1.
2. Nelle Zone B nessuna limitazione. E' in ogni caso vietata la detenzione di animali in numero tale da configurare attività di allevamento incompatibile con la destinazione urbanistica della zona o da arrecare disturbo alla collettività.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

Art. 72
Cani

1. I cani sono condotti:
 - a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
 - b) al guinzaglio o con la museruola lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.
2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.
3. E' vietato l'accesso ai cani:
- a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
 - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
 - c) nei luoghi di culto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
5. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.
6. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.
7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.
8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 73 **Gatti**

1. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline stanziate sul territorio comunale sono censite dall'Amministrazione comunale.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, eventualmente avvalendosi d'Associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.
4. E' vietato occuparsi del sostentamento delle colonie feline non riconosciute. In tal caso il proprietario è responsabile dei disturbi arrecati e si accolla ogni onere derivante.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO VII **ATTIVITÀ DI PASCOLO VAGANTE**

Art. 74 **Pascolo e transumanza di ovini e caprini**

1. E' vietato il pascolo vagante di armenti e greggi su tutto il territorio comunale, salvo il transito consentito sulla zona dell'Oltre Brenta.
2. La transumanza eseguita sulla zona dell'Oltre Brenta deve avvenire nel corso delle 12 ore dall'entrata nel territorio comunale.

3. Nel rispetto delle prescrizioni del comma 2, il pascolo in zona Oltre Brenta, è consentito previo consenso del proprietario del fondo.
4. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art. 184 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada e s.m..
5. Il transito degli armenti o greggi deve avvenire in orari tali da creare il minor intralcio possibile alla circolazione dei veicoli.
6. Appena concluse le operazioni di transito, gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 900,00.

CAPO VIII **ATTIVITÀ AGRICOLA**

Art. 75

Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari

1. E' consentito l'utilizzo di antiparassitari e presidi sanitari esclusivamente per scopi agricoli ed ornamentali, nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà privata ed attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta di ciascuna confezione, soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza.
2. E' vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti.
3. E' vietato raggiungere con le miscele antiparassitarie, in sede di preparazione e di irrorazione, edifici pubblici o privati e luoghi pubblici.
4. I trattamenti sono effettuati nella situazione di calma di vento.
5. E' ammesso l'utilizzo di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanza superiore a trenta metri da abitazioni, edifici o luoghi pubblici e altri fondi privati. A distanza minore di trentametri è ammesso il trattamento solo con mezzi manuali (lance), indirizzando il getto verso il fondo agricolo o utilizzando la modalità del trattamento localizzato.
6. I trattamenti nella fascia di trenta metri dal confine sono vietati dalle ore dieci alle ore diciotto. La disposizione non si applica quando ricorrono situazioni di emergenza segnalate dal servizio tecnico competente.
7. E' obbligatorio controllare accuratamente lo stato e mantenere efficienti le chiusure e le condutture (rubinetti, giunti, ecc.) delle macchine usate.
8. Durante le operazioni a scopo agricolo, il getto non raggiunge persone o mezzi lungo strade, ferrovie, piste ciclabili e passaggi pedonali. Qualora vi sia tale rischio, il trattamento è temporaneamente interrotto.
9. Le miscele sono preparate in luoghi appositamente attrezzati per il riempimento degli atomizzatori.
10. E' vietato preparare miscele in fontane, corsi d'acqua, pozzi ed opere di presa di acquedotti ed in prossimità dei medesimi.
11. E' vietato il lavaggio delle attrezzature impiegate per l'irrorazione nei luoghi indicati al comma precedente e comunque laddove vi sia il rischio di contaminare falde o corpi idrici destinati all'approvvigionamento idro-potabile. E' proibita la formazione di pozzanghere.
12. I prodotti antiparassitari e fitosanitari sono conservati in idonei bacini di contenimento.
13. Gli involucri dei prodotti non sono dispersi nell'ambiente.
14. E' vietata la diffusione di presidi sanitari con mezzi aerei.
- 14-bis. I ricoveri per animali, le concimaie ed i depositi di materiale organico devono essere sottoposti ad adeguate misure di contenimento degli insetti e delle emissioni odorigene, specialmente in prossimità di aree residenziali.
15. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 76
Apicoltura

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:
 - a) ai confini di proprietà;
 - b) agli edifici di civile abitazione;
 - c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;
 - d) alle strade di pubblico transito.
2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzioni di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.
3. Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni o edifici ad uso collettivo devono essere recintati.
4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 77
Distanza dalle sedi stradali

1. L'attività di aratura dei terreni agricoli deve essere svolta ad una distanza non inferiore ad 1 metro dalla sede stradale al fine di evitare il danneggiamento del sottostante fondo stradale e il conseguente cedimento della carreggiata.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 78
Allontanamento di volatili

1. L'impiego di dispositivi rumorosi e automatici per l'allontanamento di volatili è consentito ad una distanza superiore a trecento metri da edifici abitati.
2. L'utilizzo di tali strumenti è consentito dalle ore sette alle ore ventuno.
3. Essi sono utilizzati programmando un intervallo di almeno cinque minuti tra le emissioni sonore.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO IX
COSE MOBILI RITROVATE

Art. 79
Disposizioni generali

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e seguenti all'Amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.
2. Le cose mobili ritrovate saranno custodite presso gli uffici comunali.
3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 80
Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. La cosa mobile ritrovata, trascorsi sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore. Egli la può ritirare entro novanta giorni dalla predetta data.
2. Il Comune è proprietario della cosa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
3. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 81
Restituzione

1. L'Amministrazione comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.
2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.
3. L'Amministrazione comunale non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, né consente la visione delle stesse fatta eccezione per chiavi e oggetti privi di valore non registrati.
4. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identificazione e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna.

Art. 82
Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune di Ospedaletto, quali, esemplificando, carte d'identità, passaporti, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie sono inviati dall'Amministrazione comunale al soggetto.
2. I documenti, ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune di Ospedaletto sono inviati ai Comuni di residenza per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune di Ospedaletto o, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione comunale.

Art. 83
Cose prive di valore commerciale

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali, esemplificando, chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale.
2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse quarantotto ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattieneuti per la loro restituzione.

Art. 84

Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 71 del presente regolamento, nonché, ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

